

CONVENZIONE INDIVIDUALE DI TIROCINIO EXTRACURRICULARE nº 107-2016

(ai sensi della DGR n. 825 del 25.10.13 e del DDUO nº 10031 del 5.11.13)

TRA

Il "Consorzio Desio-Brianza" Azienda Speciale Consortile con sede in Desio (MB) – Via Lombardia n. 59, c.f. 91005610158, di seguito denominato "soggetto promotore"; rappresentato dalla Dott.ssa Valentina Tacconi nata a Desio il 17/09/1980, Responsabile Ambito Servizi al Lavoro e incaricata di PO con Atto Gestionale DG/11.02.2014; in qualità di soggetto accreditato regionale ai servizi di istruzione e formazione professionale e/o ai servizi al lavoro di cui alle ll.rr. 19/2007 e 22/2006;

E

COMUNE DI DESIO di seguito denominato "soggetto ospitante", con sede legale in Desio Piazza Giovanni Paolo II, codice fiscale 00696660968 rappresentato da Dott. Fiamingo Filippo in qualità di Dirigente, nato a Zungri (VV) il 05/11/1961, con delega del Sindaco Roberto Corti

PREMESSO CHE:

la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione n°825 del 25/10/2013 ha approvato i "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" (di seguito denominati "Indirizzi regionali"), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini extra-curriculari, non costituenti rapporti di lavoro, bensì misure di politica attiva finalizzate agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro:

- promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo "Soggetti promotori";
- a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate al punto "Tirocini extracurriculari" del paragrafo "Oggetto, ambito di applicazione e definizioni";
- svolti presso i soggetti indicati al paragrafo "Soggetti ospitanti" e rispondenti ai requisiti indicati ai paragrafi "Soggetti ospitanti" e "Limiti all'attivazione dei tirocini";
- attuati sulla base e nel rispetto delle disposizioni contenute negli Indirizzi regionali e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

- Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore si impegna ad accogliere presso la sua sede operativa di Piazza Giovanni Paolo II Desio 20832 (MB), Minafò Giuseppina, in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominato/a "tirocinante" per lo svolgimento di un
 - Tirocinio formativo e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91;
 - volto al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nel Progetto formativo individuale di cui al successivo art. 2.
- 2. Il tirocinio ha la durata di 2 mesi e 8 giorni e sarà svolto nell'arco temporale che sarà definito nel Progetto formativo individuale, entro i limiti massimi previsti dalle Indicazioni regionali per la specifica tipologia di tirocinio; il tirocinio si considera sospeso per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore ad 60 gg., oppure per chiusure formalizzate del



soggetto ospitante; il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

3. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalle Indicazioni regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo individuale.

ARTICOLO 2 PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

- 1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definite dal Progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
- 2. Il Progetto formativo individuale costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
- 3. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art.6.

ARTICOLO 3 LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

- 1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
- Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; collabora alla stesura del progetto formativo, si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.
- 3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).

ARTICOLO 4 DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. Le parti concordano che il tirocinante:

- a) durante lo svolgimento dei tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale e concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
- deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare garantire l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
- c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio:
- d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.
- 2. In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione le parti concordano che
 - a) il "Consorzio Desio-Brianza" ASC si impegna a sostenere la spesa derivante dall'assegnazione al candidato di un'indennità mensile pari a € 160,00 al lordo delle eventuali ritenute fiscali (l'attività di tirocinio non implica un impegno giornaliero superiore a 4 ore), che verrà



riparametrata in base all'effettiva presenza, considerata la natura educativa, formativa e sociale dei progetti promossi dal Servizio Integrazione Lavorativa.

3. Al termine del tirocinio, se richiesto dal tirocinante, il soggetto promotore rilascia le attestazioni previste dagli Indirizzi regionali;

ARTICOLO 5 GARANZIE ASSICURATIVE E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

- 1. Il tirocinante è assicurato dal soggetto promotore:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
- 2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale.
- 3. l'invio delle comunicazioni obbligatorie è assolta dal soggetto ospitante (direttamente o tramite altri soggetti da lui delegati).

ARTICOLO 6 MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011:
 - formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore;
 - formazione specifica: erogazione a carico di soggetto promotore e soggetto ospitante, come da dettaglio riportato nella scheda di valutazione preventiva tirocini prevista dal sistema qualità del "Consorzio Desio-Brianza" ASC.
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41D.Lgs. 81/08 a carico del soggetto ospitante;
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/08 a carico del soggetto ospitante in quanto le informazioni sono strettamente connesse: a) alla organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; b) al rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 7 DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

- 1. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione alla data di conclusione del tirocinio (indicata nel progetto formativo individuale), comprese le eventuali sospensioni e proroghe, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.
- 2. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dalla convenzione solo per i seguenti motivi:
 - a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;



- b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;
- c) motivi di salute del tirocinante;
- d) modifica del progetto individuale di inserimento lavorativo concordato con il Servizio Integrazione Lavorativa.
- 3. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante con apposito documento di interruzione tirocinio e avrà effetto dalla data riportata nel documento stesso.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. nº 825 del 25/10/2013.

Desio, 13/05/2016

Il soggetto promotore	"Consorzio Desio-Brianza" ASC	Valentina Tacconi Responsabile Servizi al Lavoro (Valentina Tacconi) AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CONSORTILE
Il soggetto ospitante	COMUNE DI DESIO	Dott. Filippo Fiamingo IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI Flamingo dott. Filippo

Per presa visione:

Il tirocinante	Minafò Giuseppina	Make fruly we
----------------	-------------------	---------------